

Circolari per la clientela

Emergenza epidemiologica da Coronavirus (2)

- Questioni giuridiche - civilistiche

TALEA Tax Legal Advisory

Avvocati e Commercialisti Associati

Via Larga, 15 - 20122 Milano

Tel. +39 02 584001 - info@talea.eu - www.talea.eu

C.Fiscale e P. IVA 05499580966

1 PREMESSA

Con il DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. decreto "Cura Italia"), il Governo ha inteso emanare misure urgenti per far fronte all'emergenza derivante dalla diffusione epidemiologica del Coronavirus.

Di seguito si fornisce una breve sintesi con riferimento alle questioni giuridiche- civilistiche.

1. *Sospensione rimborso mutui e finanziamenti (Artt. 56 e 54)*

E' prevista a favore delle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19 (previa comunicazione e dichiarazione con la quale l'impresa autocertifica di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19) la sospensione del pagamento delle rate di mutuo e dei canoni di leasing sino al 30 settembre 2020 (sono escluse le imprese le cui esposizioni debitorie siano classificate come deteriorate).

Per quanto attiene al Fondo di solidarietà mutui "prima casa", dopo che già l'art. 26 del D.L. 2 marzo 2020 n. 9 aveva esteso la possibilità di ricorrere al Fondo solidarietà mutui in caso di sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, l'art. 54 del decreto Cura Italia prevede per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso, l'estensione del Fondo solidarietà mutui ai lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino una diminuzione di fatturato superiore al 33%, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 del fatturato dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni dettate per l'emergenza Coronavirus.

Al momento della presentazione della domanda di accesso ai benefici del Fondo, al fine di ottenere la moratoria sul pagamento delle rate del mutuo devono sussistere alcuni requisiti di base:

- L'immobile, oggetto del mutuo, non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non deve avere le caratteristiche di lusso e deve costituire l'abitazione principale del beneficiario;
- L'importo erogato attraverso il mutuo non deve essere superiore ad Euro 250.000,00 e deve, inoltre, essere in ammortamento da almeno un anno;

Il ritardo nel pagamento delle relative rate del mutuo non deve essere superiore a 90 giorni consecutivi.

2. *Sospensione udienze e termini processuali (Art. 83)*

Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020:

- sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali
- è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali e, in genere, tutti i termini procedurali.

Sono esclusi dalla sospensione alcuni giudizi (per lo più in materia di diritti della persona e quelli per cui l'autorità giudiziaria emetta una specifica dichiarazione di urgenza); sono invece inclusi i giudizi di mediazione e negoziazione assistita.

3. *Rimborso soggiorni turistici e biglietti per attività culturali (Art. 88)*

E' prevista l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 anche ai contratti di soggiorno per i quali si sia verificata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6, con conseguente diritto di rimborso dell'acquirente (anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione).

I soggetti acquirenti di biglietti per eventi culturali (che si sarebbero dovuti tenere a decorrere dal 8 marzo 2020), stante la sopravvenuta impossibilità della prestazione, possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di cui al primo periodo, provvede all'emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione.

4. Ritardi o inadempimenti contrattuali (Art. 91)

E' espressamente previsto che il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 c.c. (inadempimento del debitore) e 1223 c.c. (risarcimento del danno), della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

5. Assemblee di società (Art. 106)

E' previsto che in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria sia convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Con l'avviso di convocazione le possono prevedere l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e che l'assemblea si svolga mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.